

SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Il Consiglio Direttivo della SIDI ha ricevuto comunicazione della sentenza resa dal TAR Lazio (III sezione), depositata il 4 settembre u.s, con cui si ingiunge all'ANVUR di provvedere a riesaminare le caratteristiche della "Rivista della cooperazione giuridica internazionale" ai fini della sua classificazione fra le riviste del settore 12/E1, previo annullamento della delibera adottata dalla suddetta Agenzia il 4 aprile 2013.

Un passaggio della decisione rileva che il parere dato a suo tempo dalla SIDI in merito a tale Rivista, così come alle altre riviste prese in esame (parere cui ha fatto seguito il parere del Comitato di esperti ad hoc nominato, a procedura contenziosa avviata, dalla stessa ANVUR per la rivista in oggetto), sarebbe risultato "senza ... alcun elemento di riscontro" e dall'applicazione di "criteri apodittici" .

1) Sul primo punto il Consiglio desidera ricordare:

- *i tempi entro i quali il parere fu richiesto dall'ANVUR alla SIDI*: fino al 7 luglio 2012 nessuna richiesta di parere era pervenuta alla SIDI, tanto che – su sollecitazione di questa - l'ANVUR ha riconosciuto il disguido e concesso come termine di consegna il 13 luglio (cfr. <http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2012/07/ANVUR-parere-def.pdf>);

- *gli elementi di riscontro comunque forniti dal Consiglio SIDI attraverso il prospetto allegato alla lettera di invio del parere richiesto*: il prospetto contiene le indicazioni trasmesse per quattro riviste del settore 12/E1, di mero *aggiornamento* rispetto ai dati già forniti con riguardo a tutte le riviste del settore 12/E1 (v. prospetto allegato al parere del Consiglio direttivo SIDI ai fini della VQR, trasmesso all'ANVUR in data 12 luglio 2012).

Nell'urgenza di dare seguito alla richiesta finalmente ricevuta nel luglio 2012, il Consiglio direttivo ha valorizzato, in altre parole, la sostanziale identità di oggetto tra attività consultiva da prestare ai fini dell'ASN e parere già assicurato ai fini della VQR, e ha sollecitato *ad horas*, dai direttori/editori delle riviste del settore 12/E1, il mero aggiornamento al 2012 dei dati a loro tempo forniti (sollecitazione raccolta, come si è visto, da una minima percentuale di tali riviste).

2) L'identità di natura fra attività consultiva richiesta alla SIDI nel quadro della procedura VQR e, rispettivamente, ASN, ai fini della classificazione delle riviste permette di rispondere anche al secondo dei rilievi critici mossi dalla sentenza in oggetto al parere inoltrato dalla Sidi il 13 luglio 2012, *alias* : "l'applicazione di criteri apodittici".

I criteri enunciati a fondamento del parere medesimo furono del tutto coerenti con i requisiti complessivamente stabiliti dall'allegato b, c. 2, lettere a) e b) del DM 07 06 12 n.76 - *Regolamento Abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari*, ai fini della classificazione delle riviste nelle due classi di merito "A" e "B".

Tali criteri furono, come puntualmente ricordato nella lettera di trasmissione del parere all'ANVUR, la "diffusione [delle riviste] nella comunità scientifica nazionale ed internazionale", nonché la "qualità dei contenuti e il "prestigio della rivista": criteri cioè che ben corrispondono, nella sostanza, sia alla "stima" e all' "impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse

nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali" (criteri previsti per l'inserimento nella categoria "A"), sia alla "buona reputazione presso la comunità scientifica di riferimento e alla "diffusione almeno nazionale" (criteri previsti invece per l'inserimento nella categoria "B").

Roma, 9 settembre 2014

Il Consiglio Direttivo